



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Avviso pubblico ISI agricoltura 2019-2020

Direzione regionale Piemonte

Articoli

1. Finalità.....	2
2. Modalità attuative e normativa	2
3. Progetti finanziabili	3
4. Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.....	3
5. Cumulo	4
6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni	5
7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità.....	5
8. Ammontare del finanziamento	7
9. Spese ammesse a finanziamento	7
10. Spese non ammesse a finanziamento	8
11. Modalità di presentazione delle domande	8
12. Accesso alla procedura online.....	9
13. Compilazione della domanda	9
14. Invio della domanda online	10
15. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online	10
16. Criteri di precedenza a parità di posizione	11
17. Assistenza	12
18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda	12
19. Verifica tecnico amministrativa	13
20. Anticipazione parziale del finanziamento	14
21. Termini di realizzazione del progetto	15
22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento	16
23. Realizzazione del progetto	17
24. Obblighi dei soggetti destinatari.....	18
25. Verifiche	19
26. Revoche	19
27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti.....	19
28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy.....	21
29. Pubblicità	21
30. Punti di contatto	22

1. Finalità

Il presente Avviso ha l'obiettivo di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria¹ dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori in conformità all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento(UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019.

2. Modalità attuative e normativa

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi in attuazione dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.208² e s.m.i., in conformità all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i..

I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono concessi con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59" e successive modifiche e integrazioni.

I finanziamenti di cui al presente Avviso rispettano le condizioni e le limitazioni di cui al Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289 della Commissione del 19 febbraio 2019, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n.1857/2006 (G.U.C.E. L 193/25 del 01.07.2014). Ai sensi dell'articolo 9 del predetto Regolamento (UE) n.702/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è stata trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione europea, che ha attribuito alla misura di aiuto per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli realizzata attraverso il presente Avviso, il numero di identificazione SA.45695(2016/XA)³.

Eventuali modifiche alla citata normativa europea che dovessero intervenire successivamente alla pubblicazione del presente Avviso saranno recepite nei limiti degli importi richiesti dai soggetti beneficiari nella domanda on line.

¹ La produzione agricola primaria è definita dall'articolo 2 punto (5) del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.

La definizione di micro e piccole imprese è contenuta nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.

² Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

³ L'Inail ha avviato l'iter propedeutico all'acquisizione della proroga della validità dell'autorizzazione SA.45695(2016/XA) ovvero al rilascio da parte della Commissione europea del relativo numero d'identificazione a seguito della nuova comunicazione del regime di aiuto.

3. Progetti finanziabili

Sono finanziabili i progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'Allegato tecnico.

I soggetti destinatari possono presentare una sola domanda di finanziamento in una sola Regione o Provincia Autonoma.

Nell'Allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Avviso, sono indicati:

- le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
- i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti, utili ai fini del raggiungimento della soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti;
- le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento;
- la documentazione da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale;

I progetti finanziabili devono rispettare i seguenti criteri generali oltre a quelli specifici definiti nell'Allegato tecnico:

- devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; l'eventuale variazione del luogo di lavoro è ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati;
- devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando, con l'esclusione dei progetti per i quali il miglioramento del rendimento e della sostenibilità di cui alla Misura 1a) consista nella diversificazione o nella riconversione produttiva.

Nei casi in cui il progetto preveda la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento alla data del 31 dicembre 2017.

4. Risorse economiche destinate ai finanziamenti e redistribuzione.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione, il presente Avviso prevede un meccanismo di redistribuzione di seguito specificato.

Alla data di pubblicazione del presente Avviso, per ciascun asse di finanziamento, sono messi a disposizione gli importi, distinti per annualità, corrispondenti allo "Stanziamiento iniziale" riportato nell'Allegato risorse economiche che costituisce parte integrante del presente Avviso.

Gli importi dello stanziamento iniziale attribuiti a questa Direzione regionale quale quota parte dello stanziamento nazionale, potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in relazione all'entità delle domande inviate online di cui al successivo articolo 14 e confermate con l'invio della documentazione a completamento della domanda di cui al successivo articolo 18.

Per ogni Direzione Regionale/Provinciale, le eventuali variazioni relative allo stanziamento iniziale degli Assi di finanziamento, ove concretizzate, saranno riportate, prima della pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi, di cui al successivo articolo 15, nell'Allegato risorse economiche quale "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione".

L'eventuale "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione" sarà approvato con determina del Direttore centrale prevenzione dell'Inail. A seguito di tale provvedimento verrà aggiornato l'Allegato risorse economiche.

Secondo le regole stabilite dal successivo articolo 14 e nei limiti dello stanziamento iniziale si procederà all'ammissibilità delle domande inviate on line secondo l'ordine cronologico di arrivo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria⁴ attribuita a ciascun Asse. Gli esiti di tale operazione saranno pubblicati negli elenchi cronologici provvisori di cui al successivo articolo 15.

Le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori dovranno essere confermate tramite l'invio della documentazione a completamento della domanda on line, nei tempi e nei modi previsti dai successivi articoli 18 e 27.

A conclusione delle operazioni dell'invio delle domande on line e della loro successiva conferma tramite l'invio della documentazione a completamento delle stesse, qualora nell'ambito degli stanziamenti iniziali destinati al medesimo Asse, si rilevasse il mancato integrale utilizzo delle risorse assegnate in alcune regioni/province autonome, i fondi residui saranno redistribuiti, sempre nello stesso Asse, ad altre regioni/province autonome nelle quali dovessero risultare domande di finanziamento non soddisfatte.

Le suddette redistribuzioni verranno effettuate applicando gli stessi coefficienti di ripartizione impiegati per l'assegnazione iniziale.

Nel caso in cui le citate operazioni di redistribuzione non dovessero esaurire le somme residue nell'ambito degli stanziamenti regionali destinati al medesimo Asse, la redistribuzione si completerà facendo confluire tali ulteriori residui in un unico totale nazionale di ciascun asse per l'ammissione della domanda prima esclusa di ogni regione secondo l'ordine cronologico.

Gli esiti delle operazioni di redistribuzione potranno comportare la modifica dello stanziamento iniziale ridefinendo un nuovo stanziamento sulla cui base verranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi di cui al successivo articolo 15.

Dopo la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi non verranno effettuate ulteriori operazioni di scorrimento degli elenchi cronologici o di redistribuzione delle risorse economiche.

5. *Cumulo*

Ai sensi del presente Avviso i finanziamenti di cui all'Allegato tecnico sono concedibili ai sensi del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289, possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato riguardanti diverse spese ammissibili individuabili;
- in relazione alle stesse spese ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto pari al:
 - 40% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse "generalità delle micro e piccole imprese agricole";
 - 50% dell'importo di spese ammissibili, per i soggetti destinatari dell'Asse "giovani agricoltori organizzati anche in forma societaria".

⁴ Ogni domanda ammessa trova copertura economica interamente nelle risorse di una sola annualità.

Non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente alle stesse spese ammissibili, se tale cumulo porta ad un'intensità di aiuto superiore alle predette percentuali.

6. Soggetti destinatari dei finanziamenti ed esclusioni

I soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso sono esclusivamente le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli⁵, iscritte nella sezione speciale (Imprenditori agricoli, Coltivatori diretti, Imprese agricole) del Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7, della qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile e titolari di partita IVA in campo agricolo, qualificate come:

- Impresa individuale,
- Società agricola,
- Società cooperativa.

Le imprese destinatarie dell'Asse "giovani agricoltori" devono inoltre avere al loro interno la presenza di giovani agricoltori⁶ come di seguito indicato:

- in caso di impresa individuale: il titolare deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo ed un'età non superiore ai quarant'anni⁷ alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande;
- in caso di società semplici, in nome collettivo e cooperative: almeno i due terzi dei soci devono possedere la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande. Per le società in accomandita semplice la qualifica di imprenditore agricolo e un'età non superiore ai quarant'anni può essere posseduta anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;
- in caso di società di capitali: i conferimenti dei giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande devono costituire oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società devono essere costituiti in maggioranza da giovani agricoltori con qualifica di imprenditore agricolo ed età non superiore ai quarant'anni alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

7. Requisiti dei soggetti destinatari e condizioni di ammissibilità

Al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 6 del presente Avviso, devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- avere attiva nel territorio di questa Regione/Provincia autonoma l'unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto;
- essere regolarmente iscritti negli appositi registri o albi, così come indicato nel precedente articolo 6, in data non successiva alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente Avviso. Il progetto deve essere riferito all'attività agricola primaria quale attività principale svolta dall'impresa;

⁵ Come definito da articolo 2, punto 2 e articolo 2 punto 5, Reg. (UE) n.702/2014.

⁶ La definizione di giovane agricoltore è quella prevista dall'articolo 2 (34) del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.

⁷ Il limite di età indicato quale requisito per accedere all'asse giovane agricoltore deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno nel quale è compiuto il 40° anno di età

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
- essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall'articolo 31, commi 3 e 8 bis, del d.l. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell'impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio.
- non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma della domanda online, il provvedimento di concessione del finanziamento per l'Avviso Isi Agricoltura 2016⁸ o per uno degli Avvisi Isi 2017, 2018, entrambi con riferimento all'Asse di finanziamento relativo ai progetti per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- non rientrare fra coloro che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289, (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-aiuti allegato al presente Avviso);
- non aver chiesto né aver ricevuto altri contributi pubblici regionali, nazionali e unionali, sul progetto oggetto della domanda il cui cumulo comporti il superamento dell'intensità dell'aiuto ammissibile così come definita all'articolo 5 del presente Avviso (a tale riguardo l'impresa dovrà compilare la dichiarazione di cui al Modulo D-cumulo allegato al presente Avviso);
- non essere un'impresa in difficoltà così come definita all'articolo 2 (14) del Regolamento (UE) n.702/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/289.

Nel caso in cui il soggetto destinatario del finanziamento per il medesimo progetto oggetto del finanziamento voglia ricorrere anche al riconoscimento di agevolazioni fiscali sarà cura dello stesso verificarne con l'Amministrazione finanziaria la compatibilità ai sensi della normativa fiscale vigente in materia, anche rispetto alla propria posizione fiscale complessiva.

È richiesto, inoltre, che il titolare o, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria il legale rappresentante, non abbia riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale o che sia trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose⁹ senza che il titolare o il legale rappresentante abbia commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale. Tale circostanza sarà verificata dalla sede Inail anche attraverso esplicito provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiari l'estinzione.

⁸ Si fa riferimento alle tre precedenti iniziative di finanziamento per la stessa finalità del presente Avviso.

⁹ Con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale o che abbia determinato una malattia professionale.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda a valere sul presente Avviso, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

È richiesta altresì la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari del "Patto di integrità" (Modulo G) di cui alla determina del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018.

8. Ammontare del finanziamento

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del:

- 40% per i soggetti destinatari dell'Asse "generalità delle micro e piccole imprese agricole";
- 50% per i soggetti destinatari dell'Asse "giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria".

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

In ogni caso, il finanziamento massimo erogabile è pari a 60.000,00 Euro; il finanziamento minimo è pari a 1.000,00 Euro.

9. Spese ammesse a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, così come previste nell'Allegato tecnico al presente Avviso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10:

- spese di acquisto o di noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole o forestali;
- spese tecniche, consistenti unicamente in quelle per la redazione della perizia asseverata.

Le spese devono essere sostenute dall'impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e devono essere documentate.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione¹⁰ alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi del successivo articolo 13.

Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione, di cui ai successivi articoli.

Le spese ammissibili per l'acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine agricole e forestali, anche nel caso di acquisto tramite noleggio con patto d'acquisto previsto nell'Allegato tecnico, devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore o macchina.

¹⁰ Per "progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda, obblighi contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo. Si precisa che la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale.

Nel caso di acquisto di trattori e di macchine tramite noleggio con patto d'acquisto, conformemente alla legge 28 dicembre 2015, n.208, il finanziamento potrà essere riconosciuto solo successivamente al trasferimento della proprietà del bene; nelle spese considerate ammissibili, nei limiti fissati dal precedente articolo 8 e dal presente articolo, sono ricomprese l'eventuale caparra, i canoni del noleggio, nonché l'eventuale saldo.

10. Spese non ammesse a finanziamento

Non sono ammesse a finanziamento spese diverse da quelle di cui all'art. 9 del presente Avviso e in particolare quelle relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing) ad eccezione del noleggio con patto di acquisto;
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi autofatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune;
- per il contratto di noleggio con patto d'acquisto: costi connessi al contratto quali il margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali e oneri assicurativi.

In ogni caso, l'importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile. Parimenti, l'ammontare del finanziamento erogabile a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all'articolo 22 del presente Avviso non potrà superare l'importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all'articolo 19.

11. Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dai successivi articoli 12, 13 e 14;
2. invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità indicati dal successivo articolo 14;
3. conferma della domanda on line tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27.

L'accesso alla compilazione delle domande per i finanziamenti previsti dal presente Avviso è consentito ai soggetti con Rapporto Assicurativo gestito da Inps (gestione Agricoltura). In particolare, la domanda di finanziamento deve essere presentata in relazione alle lavorazioni ricomprese negli articoli 206, 207 e 208 di cui al Titolo II del d.p.r. n.1124/1965 e da soggetto che versa presso Inps i contributi per l'assicurazione

Inail in forma unificata con quelli di altra natura previdenziale e rientrante nella classificazione di micro e piccola impresa agricola¹¹.

12. Accesso alla procedura online

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che il soggetto destinatario sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online Inail.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online Inail sono disponibili sulla home page del sito www.inail.it nella sezione accedi ai servizi online.

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

13. Compilazione della domanda

Sul sito www.inail.it – sezione “accedi ai servizi online” – i soggetti destinatari registrati avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”.

La procedura non consentirà la registrazione della domanda nel caso di non corretta associazione della stessa alla tipologia di rapporto assicurativo così come definito dall'articolo 11 del presente Avviso.

Contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso saranno comunicate sul sito www.inail.it, nell'apposita sezione dedicata all'Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020, le seguenti date:

- apertura e chiusura della procedura per la compilazione online delle domande;
- periodo di download dei codici identificativi utili per accedere allo sportello informatico per l'inoltro della domanda online;
- termine entro il quale verranno pubblicate le regole tecniche sulle modalità di funzionamento dello sportello informatico per l'invio delle domande, ivi comprese le date di accesso a tale sistema.

La pubblicazione delle predette scadenze sul portale dell'Istituto costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione e produce i suoi effetti per l'applicazione delle prescrizioni del presente avviso che a tali scadenze fanno riferimento.

Dopo il termine di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande on line le domande salvate non saranno più modificabili.

I soggetti destinatari che:

- hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista;
- hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “INVIA”;

¹¹ micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria (come definito dal Regolamento UE n.702/2014, s.m.i.)

- soddisfano i requisiti previsti per il rilascio dei codici identificativi;

potranno accedere alla procedura informatica per effettuare il download dei codici identificativi che li identificherà in maniera univoca nella fase di accesso allo sportello informatico. La stessa procedura, mediante un'apposita funzionalità, rilascerà un documento, contenente uno o più codici, che dovrà essere custodito dall'impresa e utilizzato nel giorno dedicato all'inoltro telematico.

14. Invio della domanda online

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, sulla base delle regole tecniche che saranno pubblicate almeno 7 giorni prima dell'apertura del predetto sistema.

L'utente che avrà concluso l'invio telematico della propria domanda non potrà più effettuare ulteriori tentativi.

Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell'orario registrato dai sistemi informatici Inail. Al termine di ogni singola registrazione l'utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito www.inail.it secondo le scadenze riportate al precedente articolo 13.

Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali o assi di finanziamento, in base al numero di domande pervenute e alla loro distribuzione.

In caso di violazione delle regole tecniche, con riferimento a quanto prescritto alla sezione "obblighi degli utenti", l'Inail procederà all'annullamento della domanda on line a valere sul presente Avviso pubblico con conseguente mancata ammissione al finanziamento o eventuale revoca del provvedimento di ammissione.

15. Pubblicazione elenchi cronologici delle domande online

Entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio delle domande on line sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4 del presente Avviso che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi;

L'orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità di cui all'articolo 14 del presente Avviso, secondo cui sono compilati i suddetti elenchi, determina la priorità per la concessione dei finanziamenti in base alle risorse finanziarie disponibili.

La pubblicazione sul sito istituzionale di tali elenchi costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 18.

In occasione della pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori sarà data comunicazione della data prevista per la pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Ai soggetti destinatari, la cui domanda negli elenchi provvisori è collocata in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento, entro i termini e con le modalità previsti al successivo articolo 18, verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda on line, entro i 10 giorni successivi alla suddetta scadenza, formale comunicazione della decadenza della propria domanda on line.

Le risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della suddetta decadenza saranno riassegnate nell'ambito della redistribuzione di cui all'articolo 4 del presente Avviso.

A conclusione di questa fase pre-istruttoria, eseguita centralmente e tramite modalità telematiche, effettuate le operazioni di redistribuzione indicate all'articolo 4 del presente Avviso con le quali verrà determinato il "Nuovo stanziamento a seguito della redistribuzione", si procederà con la pubblicazione, sul sito www.inail.it, degli elenchi cronologici definitivi in cui verrà data evidenza delle domande:

- collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento;
- decadute per mancato invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27;
- subentrate, in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che dovranno essere convalidate tramite l'invio del modulo di domanda (Modulo A) e della documentazione a suo completamento;
- risultate definitivamente non ammissibili al finanziamento per carenza di fondi.

Tali elenchi cronologici definitivi costituiscono, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti con particolare riferimento alle domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento. I soggetti subentranti in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento dovranno provvedere all'invio della propria domanda (Modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento nei tempi e con le modalità indicati nei successivi articoli 18 e 27. Ai soggetti destinatari che non avranno provveduto ad inviare il modulo di domanda (Modulo A) e la documentazione a suo completamento, entro il termine comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici in cui risulta l'ammissione, da parte della Sede Inail territorialmente competente verrà inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda on line formale comunicazione di decadenza della propria domanda on line.

16. Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di *ex aequo* delle domande collocate nell'ultima posizione di ciascun elenco cronologico utile per l'ammissibilità al finanziamento, l'ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:

- finanziamento richiesto minore;
- importo del progetto maggiore;
- data di costituzione dell'impresa meno recente.

Pertanto beneficeranno del finanziamento i soggetti destinatari che, in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

17. Assistenza

I soggetti destinatari potranno avvalersi dell'assistenza delle Sedi Inail competenti per territorio per tutta la durata del procedimento, a partire dalla fase di compilazione della domanda on line.

18. Invio della documentazione a conferma e completamento della domanda

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento negli elenchi cronologici provvisori e definitivi di cui all'articolo 15 del presente Avviso, i soggetti destinatari, a partire dal giorno successivo la pubblicazione degli elenchi cronologici ed entro il termine con gli stessi formalmente comunicato, dovranno far pervenire all'Inail, con le modalità previste dal successivo articolo 27, la seguente documentazione:

- la domanda telematica generata dal sistema (Modulo A), debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa (secondo le modalità previste dal successivo articolo 27);
- la perizia asseverata (Modulo B) con i relativi allegati;
- tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati nell'Allegato tecnico. La documentazione dovrà essere redatta, ove previsto, utilizzando il facsimile della modulistica predisposta dall'Inail per il presente Avviso. I facsimile di tale modulistica saranno resi disponibili nella procedura informatica per la compilazione delle domande, nonché pubblicati sul sito www.inail.it prima dell'apertura della suddetta procedura.

Il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare e acquisire tramite la funzione di rilascio nella procedura informatica la relativa ricevuta attestante il completamento delle operazioni di upload/caricamento della documentazione a corredo e completamento della domanda on line.

Ai fini del rispetto del termine decadenziale¹² di cui sopra sarà valida la data di trasmissione della domanda e dei relativi Allegati, effettuata con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso.

La mancata trasmissione della "documentazione a conferma e completamento della domanda" entro il termine di cui sopra comporta la decadenza della domanda stessa.

La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:

- la domanda (Modulo A), rilasciata dalla procedura informatica sulla base della compilazione online ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici provvisori o a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi (cfr. articolo 15 del presente Avviso), deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. Con la sottoscrizione di tale modulo il soggetto destinatario dichiarerà la veridicità di quanto inserito in procedura nonché il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso;

¹² Decorre dal giorno successivo la pubblicazione degli elenchi cronologici e termina alla data formalmente comunicata, contestualmente, alla pubblicazione degli elenchi cronologici per i quali la domanda risulta ammessa per la prima volta.

- la copia di un documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa deve essere in corso di validità;
- la perizia asseverata (Modulo B) nella sua interezza, compresi gli allegati nella stessa richiamati, deve essere sottoscritta con firma digitale, deve essere redatta da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto a collegi o ordini professionali con competenze tecniche specifiche nella materia attinente al progetto presentato; anche se soggetto idoneo con competenze specifiche e iscritto a collegio o ordine professionale non può sottoscrivere la perizia il titolare/legale rappresentante dell'impresa, l'amministratore della società, nonché il socio, in caso di società di persone (es. S.s, S.n.c., S.a.s.). Entro la chiusura della procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande di finanziamento, saranno fornite istruzioni per la compilazione on-line della perizia asseverata, alla cui osservanza il professionista è tenuto obbligatoriamente ad attenersi.
- il Modulo C, sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dovranno essere riportati i dati riguardanti l'impresa, da cui risulti l'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo, nonché le informazioni utili alla definizione della dimensione aziendale;
- la dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti delle organizzazioni, redatta utilizzando il facsimile di cui al Modulo E, dovrà essere presentata solo qualora il progetto sia stato condiviso con le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, di enti bilaterali od organismi paritetici;
- il patto di integrità di cui al Modulo G deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. Tale patto, successivamente controfirmato dal responsabile della sede Inail competente è da considerarsi parte integrante del provvedimento di concessione del finanziamento, anche se non materialmente allo stesso allegato, in quanto conservato agli atti della pratica;
- nel caso il progetto preveda la rottamazione di trattori o di macchine di proprietà dell'impresa, i documenti attestanti la data di immissione sul mercato di tali beni e la piena proprietà da parte dell'impresa devono avere valore oggettivo e non possono consistere in autocertificazioni;
- il preventivo e il listino di ciascun trattore o macchina devono essere riferiti al medesimo allestimento; il preventivo deve essere datato e riportare timbro e firma del rivenditore; il listino deve essere datato e riportare timbro e firma del fabbricante o di soggetto appartenente alla catena ufficiale di vendita o, in alternativa, l'URL del sito internet da cui è scaricato.

19. Verifica tecnico amministrativa

Per le domande collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento che risultano confermate a seguito dell'invio della documentazione nei termini indicati all'articolo 18, nel rispetto del termine di 120 giorni decorrente dalla scadenza del periodo utile per il perfezionamento della domanda di cui al precedente articolo 18, l'Inail procederà al riscontro di quanto inviato dal soggetto destinatario allo scopo di verificare l'effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda online e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi; qualora l'Inail non riscontri tale corrispondenza potrà procedere al ricalcolo del punteggio.

L'Inail si riserva di avviare prima della scadenza del termine decadenziale di cui al precedente articolo 18 la verifica tecnico amministrativa per i progetti le cui domande sono state confermate con l'invio della documentazione a conferma e completamento.

Espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la non conformità di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal presente Avviso, invita il destinatario del finanziamento ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua conformità ai requisiti dell'Avviso pubblico.

Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

Completata l'istruttoria, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito della verifica al richiedente il finanziamento.

Le imprese, la cui domanda sia stata dichiarata, con preavviso di rigetto, non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.

Il destinatario del finanziamento è tenuto a verificare nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), ovvero nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la registrazione dell'aiuto individuale e/o l'eventuale variazione dell'importo del provvedimento di ammissione.

Per l'acquisizione di pareri agli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n.241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

20. Anticipazione parziale del finanziamento

L'anticipazione del finanziamento non è concessa in caso di noleggio con patto di acquisto.

Per le domande di finanziamento che non prevedono il noleggio con patto di acquisto, il soggetto destinatario il cui progetto comporti un finanziamento di ammontare pari o superiore a 30.000,00 Euro può richiedere un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso, compilando l'apposita sezione del modulo di domanda online.

Tale richiesta verrà accettata a seguito di eventuale esito positivo della verifica di cui all'articolo 19. In questo caso, all'impresa, con il provvedimento di concessione del

finanziamento, verrà richiesto di costituire a favore dell'Inail fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

Sono accettate esclusivamente fideiussioni rilasciate da imprese bancarie autorizzate ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e successive modifiche e integrazioni, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo, ex articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 e successive modifiche e integrazioni.

Le polizze fideiussorie dovranno essere rilasciate da soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: [https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#¹³](https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#<sup>13</sup) o da compagnie di assicurazione il cui elenco è consultabile sul sito dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni www.ivass.it.

La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta (fino al 50% del finanziamento) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'Inail.

L'efficacia della garanzia dovrà avere una durata di un anno. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

L'impresa deve far pervenire alla Sede Inail territorialmente competente (vedi Allegato Sedi al presente Avviso) la fideiussione entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, con le modalità previste dal successivo articolo 27.

In caso di mancato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione sarà restituita dall'Inail entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del finanziamento.

Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell'Allegato Fideiussione del presente Avviso.

21. Termini di realizzazione del progetto

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 9 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal giorno successivo alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi dell'articolo 13 del presente Avviso.

Ai fini del riscontro del termine di 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

¹³ Si segnala che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi.

Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell'impresa per un periodo non superiore a sei mesi.

Nel caso di concessione della proroga, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell'anticipazione del finanziamento dovrà presentare, a copertura dell'ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l'anticipazione del finanziamento stesso.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di concessione e, nel caso in cui sia stata concessa l'anticipazione, l'escussione della fideiussione.

Nel caso di acquisto tramite noleggio con patto di acquisto il progetto dovrà essere realizzato entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica di cui all'articolo 19 del presente Avviso. Ne consegue, pertanto, che il trasferimento della proprietà all'impresa richiedente il contributo dovrà avvenire entro il suddetto termine di 365 giorni.

Ai fini del riscontro del termine dei 365 giorni di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da Inail.

L'inosservanza del predetto termine di 365 giorni determina la revoca del provvedimento di concessione.

22. Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento

Ai fini dell'erogazione del finanziamento il soggetto destinatario deve inoltrare alla Sede Inail territorialmente competente (Allegato Sedi) la documentazione specificata nell'Allegato tecnico relativa al progetto per cui richiede il finanziamento entro il termine di cui al precedente articolo 21 e con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso.

La documentazione prevista in questa fase deve rispettare i seguenti requisiti:

- le copie delle fatture¹⁴devono:
 - attestare le spese sostenute per il progetto, distinguendo le spese tecniche e assimilabili dalle spese per la realizzazione dell'intervento;
 - riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute per consentire l'immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all'intervento realizzato;
 - riportare il numero del Codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato da Inail con il provvedimento relativo all'esito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso;
- lo stralcio dell'estratto conto deve riportare gli addebiti dei pagamenti effettuati ai vari fornitori;

14 Le fatture devono essere emesse nel rispetto delle prescrizioni in tema di fatturazione elettronica di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i.

Il soggetto beneficiario dovrà trasmettere all'Inail il file della fattura firmata digitalmente rilasciata dal Sistema di Interscambio (SdI) ovvero il file della fattura unitamente a quello di notifica dei metadati rilasciati dal SdI.

Per i soggetti non tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, è richiesta l'allegazione delle copie conformi delle fatture cartacee, sottoscritte dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le fatture relative alla redazione della perizia asseverata devono essere emesse dal professionista che ha redatto la perizia e che abbia i requisiti prescritti all'articolo 18 del presente Avviso, al quale è stato direttamente affidato l'incarico dall'impresa destinataria del finanziamento.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio¹⁵ del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione.

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto sarà completata dall'Inail entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all'esito di tale verifica al soggetto richiedente.

La Sede Inail territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso, invita l'impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti.

È facoltà dell'Inail richiedere ulteriore documentazione riguardante il progetto, che sia funzionale alla verifica della sua effettiva realizzazione in conformità con i requisiti dell'Avviso pubblico.

Il destinatario del finanziamento dovrà provvedere ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di 30 giorni.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Inail disporrà quanto necessario per l'erogazione del finanziamento.

In caso di esito negativo le imprese il cui finanziamento sia stato dichiarato, con preavviso di rigetto, non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del preavviso di rigetto, anche solo parziale, fino all'eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di 10 giorni. In quest'ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro 60 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede Inail territorialmente competente comunicherà il provvedimento motivato circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del finanziamento¹⁶.

La mancata esibizione della documentazione attestante la realizzazione del progetto in fase di rendicontazione comporta la revoca del finanziamento e, nel caso di anticipazione, la restituzione di quanto eventualmente anticipato all'impresa anche con l'escussione della polizza fideiussoria.

23. Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda e di ammissione al finanziamento.

Nel caso il progetto ammesso a finanziamento a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all'articolo 19 del presente Avviso preveda l'acquisto di 2 beni, è

¹⁵ Per data dell'invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente.

¹⁶ Le risorse che si rendessero definitivamente disponibili a seguito di esito negativo in sede di rendicontazione potranno essere destinate all'incremento di successivi Avvisi pubblici per la stessa finalità.

ammessa la realizzazione parziale del progetto in termini di acquisto di uno solo dei due beni, con conseguente erogazione parziale del finanziamento.

La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all'impresa anche con escussione della polizza fideiussoria.

L'importo del finanziamento indicato nel provvedimento di concessione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel presente articolo in relazione alle parziali realizzazioni, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura della percentuale prevista.

24. Obblighi dei soggetti destinatari

Oltre a quanto specificato nei precedenti articoli del presente Avviso, i soggetti destinatari sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria del richiedente;
- b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al finanziamento, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del finanziamento;
- c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni finanziati prima dei tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- d) utilizzare i beni finanziati secondo le modalità previste dal progetto approvato, almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo;
- e) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento che pertanto dovranno essere registrati su un conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa, indicato in sede di domanda online e oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede Inail competente (Allegato Sedi al presente Avviso) in caso di variazione, nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o Ricevuta Bancaria Elettronica - Ri.Ba..¹⁷

In caso di trasferimento dell'attività ad altro soggetto a seguito di atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, dell'azienda o di un ramo della stessa, dovrà esserne data comunicazione alla sede Inail di competenza che verificherà il mantenimento della validità della domanda di finanziamento presentata o dell'eventuale provvedimento di concessione del finanziamento emesso in relazione ai requisiti di ammissibilità richiesti dall'Avviso.

Al fine del trasferimento del finanziamento di cui al presente Avviso in favore dell'impresa subentrante, quest'ultima deve fornire prova dell'avvenuta successione, a titolo particolare o universale, con la produzione della seguente documentazione:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto oggetto della domanda di finanziamento;
- dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo,

¹⁷ La causale del bonifico e della Ri.Ba. deve contenere gli estremi della/e fattura/e la dicitura "Avviso ISI Agricoltura 2019-2020" e il codice CUP quando già comunicato dall'Inail con il provvedimento di concessione.

scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto oggetto della domanda di finanziamento.

La mancata produzione della suddetta documentazione, o comunque la mancata dimostrazione tramite prova documentale dell'avvenuta successione, comporterà la perdita del diritto al finanziamento.

25. Verifiche

L'Inail si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti, anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dal soggetto destinatario e sulla conformità dell'intervento eseguito rispetto a quanto progettato.

I soggetti destinatari sono tenuti a consentire al personale Inail incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.

26. Revoche

La Sede Inail territorialmente competente procederà alla revoca del finanziamento in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dal presente Avviso, o per il venir meno, a causa di fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.

La revoca del finanziamento determinerà l'avvio della procedura di recupero dell'importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del finanziamento.

27. Comunicazioni tra Inail e destinatari dei finanziamenti

Salvo quanto espressamente previsto dal presente Avviso in merito alle comunicazioni a mezzo pubblicazione sul sito, tutte le comunicazioni per i destinatari dei finanziamenti saranno inviate da Inail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) coincidente con quella risultante dalla visura della Camera di Commercio che il destinatario del finanziamento dovrà indicare in fase di domanda online, ovvero, per i casi in cui per la qualifica del destinatario del finanziamento non vi sia alcun obbligo di comunicazione della PEC alla Camera di Commercio, l'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiale del destinatario del finanziamento, dallo stesso comunicata in fase di compilazione della domanda.

Per le comunicazioni di cui sopra è consentito ai destinatari dei finanziamenti di indicare, oltre al proprio indirizzo, un ulteriore indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. In tal caso, l'Inail invierà le suddette comunicazioni ad entrambi gli indirizzi, fermo restando l'efficacia della comunicazione inviata al destinatario del finanziamento.

Il destinatario dei finanziamenti pertanto è tenuto a comunicare tempestivamente all'Inail ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all'erogazione del finanziamento.

Il destinatario dei finanziamenti si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, degli indirizzi PEC indicati in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l'Inail non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni a indirizzi comunicati dai

destinatari dei finanziamenti e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di posta elettronica certificata.

La documentazione di cui all'articolo 18 del presente Avviso "documentazione a conferma e completamento della domanda" dovrà pervenire all'Inail con modalità telematica attraverso l'apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line. Il sistema rilascerà ricevuta dell'avvenuta ricezione.

L'istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se sottoscritti con firma elettronica qualificata (firma digitale) o se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell'autore stesso.

Le istruzioni per l'upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.

In caso di indisponibilità del sistema informatico negli ultimi 3 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza per l'invio della "documentazione a conferma e completamento della domanda" di cui all'articolo 18 del presente Avviso, l'Inail informerà l'utenza, mediante comunicazione sul sito www.inail.it, circa le eventuali modalità di invio della documentazione, sostitutive della procedura suddetta.

La documentazione di cui agli articoli 19 e 22 del presente Avviso potrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Sede Inail di competenza (v. Allegato Sedi) secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportato il numero attribuito alla domanda oltre alla dicitura:

- per la documentazione di cui all'articolo 19:
 - ISI Agricoltura 2019-2020 – integrazioni - domanda di ammissione
 - ISI Agricoltura 2019-2020 – osservazioni - domanda di ammissione
- per la documentazione di cui all'articolo 22:
 - ISI Agricoltura 2019-2020 – rendicontazione
- per la documentazione di cui all'articolo 22 relativa alle integrazioni e osservazioni:
 - ISI Agricoltura 2019-2020 – integrazioni – rendicontazione
 - ISI Agricoltura 2019-2020 – osservazioni – rendicontazione

A ogni singolo documento previsto dall'Avviso dovrà corrispondere un singolo allegato.

Il messaggio di posta elettronica certificata, comprensivo degli allegati, dovrà avere una dimensione massima di 30 Mb.

Nel caso di superamento delle suddette dimensioni di 30 Mb i destinatari dei finanziamenti potranno inviare più messaggi di posta elettronica certificata aggiungendo, nell'oggetto di ciascun messaggio, il numero progressivo di invio e il numero totale di invii secondo il formato "i/t", dove i è il progressivo a partire da 1 con incrementi di 1 per ciascun messaggio successivo e t è il numero totale di messaggi che compongono tutto l'invio della documentazione (es. 3/8 dove 3 indica che è il terzo messaggio su 8 in totale che compongono tutto l'invio).

L'invio di istanze e documenti è considerato regolare quando è effettuato nelle seguenti modalità:

- il documento è sottoscritto con firma digitale di colui che ne risulti essere l'autore, in tal caso non è necessario, ai fini della validità, che il documento sia inviato dalla PEC dello stesso soggetto;
- il documento, anche se privo di firma digitale, è trasmesso dalla casella PEC di colui che risulta esserne l'autore;
- il documento è spedito da casella di posta elettronica di soggetto diverso dall'autore, ma è costituito da copia per immagine (PDF) del cartaceo recante firma autografa di sottoscrizione ed è accompagnato da copia di documento di riconoscimento dell'autore stesso.

L'Inail si riserva altresì la possibilità di richiedere ai destinatari dei finanziamenti l'invio dei documenti cartacei originali inviati tramite procedura di upload/caricamento o PEC.

Il documento di fideiussione di cui all'articolo 20 del presente Avviso dovrà essere inserito in originale in plico sigillato indirizzato a:

"Inail – Sede di – Processo prevenzione" e recante sul fronte:

- la denominazione e l'indirizzo dell'impresa,
- il numero attribuito alla domanda,
- la dicitura: "Inail Avviso pubblico ISI agricoltura 2019-2020 - fideiussione".

Il suddetto plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o recapitato a mano, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, alla Sede Inail territorialmente competente (cfr. Allegato Sedi del presente Avviso) che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente.

28. Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:

Inail – Direzione regionale Piemonte

Responsabile del procedimento: Responsabile dell'Ufficio competente in materia di attività istituzionali.

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento in conformità al Regolamento UE n.679/2016 e del d.lgs. 196/2003, così come novellato dal d.lgs. n.101/2018. L'informativa agli utenti in materia di protezione dei dati personali è consultabile sul sito web www.inail.it.

I dati acquisiti, che potranno essere oggetto di comunicazione ad Autorità pubbliche nazionali e della Comunità europea, saranno utilizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, così come previsto dagli artt. 26 e segg. del d.lgs. n.33/2013.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del finanziamento previsto dal presente Avviso. L'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al finanziamento.

Il titolare del trattamento dei dati forniti è: Inail – Roma, Piazzale G. Pastore n. 6.

29. Pubblicità

Il presente Avviso pubblico, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, è pubblicato sul sito www.inail.it.

Un estratto dell'Avviso pubblico, a livello nazionale, è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2020 e sui principali quotidiani nazionali.

Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento della procedura telematica, nonché variazioni delle date delle principali scadenze saranno comunicate sul portale Inail al seguente indirizzo: www.inail.it. Tale pubblicazione costituirà a tutti gli effetti formale comunicazione delle suddette variazioni.

30. Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

È anche possibile rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del portale www.inail.it (<https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html>).

Chiarimenti e informazioni sul presente Avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura informatica di compilazione della domanda on line.

Allegati:	
ID Allegato	Descrizione
Tecnico	Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli: tipologie di intervento ammissibili, spese ammissibili, parametri e punteggi
Sedi	Sedi Inail indirizzi e PEC
Fideiussione	Schema di riferimento per la fideiussione

Modulistica scaricabile dalla procedura informatica:	
Modulo A modulo di domanda	Precompilato sulla base della compilazione online ai soli soggetti destinatari collocati in posizione utile per il finanziamento negli elenchi cronologici provvisori o a seguito di subentro negli elenchi cronologici definitivi (vedi articolo 15 del presente Avviso).
Modulo B perizia asseverata	Esemplificativo dell'elenco degli elementi informativi richiesti dalla procedura di compilazione on line della perizia.
Modulistica disponibile all'apertura della procedura informatica:	
Modulo C	Dichiarazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dati/informazioni, dimensione di impresa
Modulo D	D-cumulo, D-aiuti: dichiarazioni relative al cumulo di aiuti per la singola iniziativa nel settore della produzione agricola, ad aiuti di stato illegittimi e incompatibili
Modulo E	Dichiarazione organizzazione parti sociali
Modulo G	Patto di Integrità